



COMUNE DI GERMAGNANO

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

REGOLAMENTO SULLE AREE MERCATALI

SOMMARIO

CAPO I – NORME E DIRETTIVE CONCERNENTI L’ESERCIZIO DEL COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE	4
1 PREMESSA	4
Articolo 1 – Definizioni	4
Articolo 2 – Prescrizioni generali	4
Articolo 3 – Disciplina generale dei mercati	4
2 ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE	5
Articolo 4 – Programmazione comunale	5
Articolo 5 – Tipologie di mercato	5
Articolo 6 – Estremi dell’atto di istituzione	5
Articolo 7 – Esercizio del commercio ambulante itinerante	5
3 REGOLAMENTAZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI	6
Articolo 8 – Sistema autorizzatorio	6
Articolo 10 – Procedimento per il rilascio delle autorizzazioni	7
Articolo 11 – Tipologie di autorizzazione	7
Articolo 12 – Autorizzazione di Tipo A	7
Articolo 13 – Autorizzazioni di tipo B	8
4 REGOLAMENTAZIONE DELLE AREE MERCATALI	9
Articolo 14 – Registro per le autorizzazioni	9
CAPO II – REGOLAMENTO PER LE AREE MERCATALI	9
Articolo 15 – Aree per l’esercizio a sosta prolungata del commercio su aree pubbliche	9
5 DISPOSIZIONI FINALI	10
Articolo 16 – Autorizzazioni temporanee	10
Articolo 17 – Superfici e dimensione dei posteggi	10
Articolo 18 – Vendita senza autorizzazione	10
6 PREMESSA	10
Articolo 19 – Aree di mercato e zone di vendita	10
Articolo 20 – Disciplina generale dei mercati	10
7 CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE DEL MERCATO	11
Articolo 21 – Tipologia	11
Articolo 22 – Estremi dell’atto di istituzione	11
Articolo 23 – Sospensione e trasferimento temporanei	11
8 GESTIONE DEL MERCATO	11
Articolo 24 – Orario del mercato	11
Articolo 25 – Modalità di accesso degli operatori	12
Articolo 26 – Circolazione pedonale e veicolare	12
9 REGOLAMENTAZIONE DEI POSTEGGI	12
Articolo 27 – Concessione del posteggio	12
Articolo 28 – Subingresso nel posteggio	12

Articolo 29 – Assegnazione dei posteggio occasionalmente liberi	12
Articolo 30 – Modalità di riassegnazione dei posteggi del mercato.....	14
Articolo 32 – Registro degli operatori sui mercati	14
Articolo 33 – Decadenza della concessione di posteggio.....	14
 10 MODALITÀ DI VENDITA.....	15
Articolo 35 – Obblighi dei venditori	15
Articolo 36 – Attrezzatura di vendita	15
Articolo 37 – Collocamento delle derrate	15
Articolo 38 – Divieti di vendita.....	15
Articolo 39 – Vendita di animali destinati all'alimentazione.....	16
Articolo 40 – Atti dannosi agli impianti del mercato	16
Articolo 41 – Utilizzazione dell'energia elettrica e bombole di gas	16
Articolo 42 – Furti, danneggiamenti ed incendi	16
 11 ORGANI DI CONTROLLO	16
Articolo 43 – Preposti alla vigilanza	16
Articolo 44 – Delegati o Commissione di Mercato.....	17
 12 NORME FINALI.....	17
Articolo 45 – Tasse e tributi comunali	17
Articolo 46 – Sanzioni	17

CAPO I – NORME E DIRETTIVE CONCERNENTI L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE

1 PREMESSA

Articolo 1 – Definizioni

Agli effetti delle presenti norme, per “D.lgs. 114/98” si intende il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114, Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59; per “**legge regionale**” la legge della Regione Piemonte del 12 novembre 1999, n. 28, Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114; per “**Indirizzi Regionali**” la Delibera del Consiglio Regionale del 1 marzo 2000, n. 626 – 3799, Indirizzi regionali per la programmazione del commercio su area pubblica, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114; per “**Criteri Regionali**” la Delibera della Giunta Regionale del 2 aprile 2001, n. 32-2642, L.R. 12 novembre 1999 n. 28 Art. 11 – Commercio su area pubblica. Criteri per la disciplina delle vicende giuridico amministrative del settore; per “**Norme e direttive**” la normativa di esecuzione di cui alla delibera de Consiglio Comunale relativa alla programmazione del commercio su aree pubbliche.

Articolo 2 – Prescrizioni generali

1. Al fine di assicurare il servizio più idoneo a soddisfare gli interessi dei consumatori ed un adeguato equilibrio con le altre forme di distribuzione, sulla base delle caratteristiche economiche del territorio, della densità della rete distributiva e della popolazione residente e fluttuante, si determinano le seguenti norme che costituiscono la programmazione del commercio su area pubblica del Comune, prevista dall'articolo 28 del D.lgs. 114/98.
2. Le presenti norme, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 5 degli Indirizzi Regionali, definiscono le scelte per l'ubicazione, il dimensionamento e la composizione merceologica dei mercati per lo svolgimento del commercio su area pubblica, le aree riservate agli agricoltori che esercitano la vendita dei loro prodotti, i posteggi singoli esterni alle sedi mercatali, i gruppi di posteggio fino a sei, gli eventuali spazi per le temporanee.
3. L'istituzione, il funzionamento, la soppressione, lo spostamento e la modifica della data di svolgimento del mercato in difformità alle presenti norme andranno effettuati con apposita deliberazione dell'organo competente in base alle indicazioni delle presenti norme.

Articolo 3 – Disciplina generale dei mercati

1. Tutti coloro che accedono ai mercati sono soggetti alle disposizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti in materia, nonché alle ordinanze del Sindaco e alle prescrizioni esecutive impartite dagli operatori di Polizia Municipale, o comunque dal personale incaricato alla vigilanza.

2 ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

Articolo 4 – Programmazione comunale

1. Il Comune adotta il presente regolamento in sintonia con il disposto articolo 28, commi 15 e 16 del D.lgs. 114/98 e nel rispetto dei principi e delle norme contenute negli **Indirizzi Regionali** e nei **Criteri Regionali**.
2. Il Comune di Germagnano, così come identificato dall'articolo 7 degli Indirizzi Regionali, si identifica come un Comune appartenente alla rete **Comune Minore**.
3. Il Comune, sulla base delle caratteristiche economiche del territorio, della densità della rete distributiva e della presumibile capacità di domanda della popolazione residente e fluttuante, al fine di assicurare la migliore funzionalità e produttività del servizio da rendere al consumatore ed un adeguato equilibrio con le installazioni commerciali a posto fisso e le altre forme di distribuzione in uso, determina che il commercio su area pubblica sia presente sul proprio territorio comunale, nelle forme che vengono di seguito definite.

Articolo 5 – Tipologie di mercato

1. Ai sensi del comma 15 dell'articolo 28 del D.lgs. 114/98, e degli articoli 3 e 4 degli indirizzi Regionali, si determinano le seguenti tipologie di aree per il mercato o per le forme alternative di commercio su area pubblica:
 - **Aree per l'esercizio a cadenza settimanale del commercio su aree pubbliche**
 - **Aree per posteggi singoli o gruppi di posteggi**
 - **Aree per le quali è consentivo il rilascio di autorizzazioni temporanee¹**
2. Per l'esatta definizione delle aree destinate al commercio su aree pubbliche si rimanda alle allegate planimetrie (Allegato I)
3. L'attività di vendita che si svolge sulle suddette aree potrà essere spostata temporaneamente su altre aree per esigenze di tutela del pubblico interesse, sicurezza e sanità o motivi eccezionali dovute a cause di forza maggiore previa adozione da parte del Sindaco di ordinanza motivata. Qualora in coincidenza con il mercato ordinario ricorrano altre manifestazioni o intrattenimenti le sospensioni o gli spostamenti dovranno essere concordate mediante firma di atto di impegno tra il Comune ed i rappresentanti del mercato².

Articolo 6 – Estremi dell'atto di istituzione

1. Il presente regolamento disciplina tutte le modalità di svolgimento del mercato su area pubblica istituiti con apposita deliberazione del Consiglio Comunale.

Articolo 7 – Esercizio del commercio ambulante itinerante

1. È commercio ambulante itinerante quello svolto su aree pubbliche od al domicilio del consumatore da coloro che sono in possesso dell'apposita autorizzazione regionale di cui all'articolo 28, comma 4, del D.lgs. 114/98.
2. Il commercio ambulante itinerante può essere esercitato nell'ambito dell'intero territorio comunale ad esclusione delle seguenti aree:
 - Aree pubbliche insistenti su strade in cui sia stato stabilito un divieto per la sosta;
 - Aree a fronte zona cimiteriale e casa Comunale.
2. È vietato bandire con altoparlanti o altri mezzi fonici in tutto il territorio Comunale, salvo specifica autorizzazione.
3. I commercianti ambulanti che esercitano la loro attività di vendita in forma itinerante devono osservare l'orario stabilito dal Comune per i corrispondenti esercizi di vendita al dettaglio e sono tenuti al rispetto delle norme igienico-sanitarie previste dalla normativa

¹ Le tipologie riportate sono individuate dagli articoli 3 e 4 della DCR 1.3.2000, n.626 - 3799

² Vedere Titolo III, Capo I, n.3 Allegato A alla D.G.R. aprile 2001, n.32 - 2642

vigente.

4. È fatta comunque salva la possibilità di limitare l'esercizio del commercio ambulante itinerante per motivi di polizia stradale, di carattere igienico-sanitario o per altri motivi di pubblico interesse.

3 REGOLAMENTAZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI

Articolo 8 – Sistema autorizzatorio

1. Ai sensi dell'articolo 28, comma 3, del D.lgs. 114/98, il Responsabile del Servizio rilascia le autorizzazioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche date in concessione per un anno, nel numero previsto dalla composizione numerica e merceologica, e può essere rinnovata su istanza dell'interessato.
2. Il Responsabile del Servizio rilascia altresì le autorizzazioni di cui alla legge 59/63³ ai produttori agricoli che intendono esercitare la vendita dei loro prodotti nei posti all'uopo riservati sull'area di mercato.
3. Il Responsabile del Servizio rilascia le autorizzazioni per l'esercizio del commercio su qualsiasi area pubblica purché in forma itinerante a coloro che risiedono nel Comune, in caso di persone fisiche, o che hanno la sede legale, in caso di persona giuridica.
4. La concessione del posteggio non può essere ceduta, a nessun titolo, se non con l'azienda commerciale e la relativa autorizzazione.
5. La concessione del posteggio rilasciata a produttori agricoli ha validità annuale, rinnovabile su istanza dell'interessato.

Articolo 9 – Disponibilità dei posteggi

1. Il Comune, verificata la disponibilità di posteggi sulle aree per l'esercizio continuativo a cadenza settimanale, indice un bando per il rilascio delle autorizzazioni e delle relative concessioni. La presente disposizione non si applica invece alle manifestazioni ultramensili rispetto alle quali occorre procedere con graduatoria effettuata di volta in volta per ogni singola manifestazione; in questo caso le concessioni di posteggio non sottostanno al regime annuale e la loro validità temporale è equivalente alla durata di svolgimento della manifestazione
2. Il bando deve essere indetto entro trenta giorni decorsi massimo sei mesi dalla accertata disponibilità di almeno un posteggio sull'area interessata per l'esercizio del commercio su aree pubbliche.
3. Il bando comunale, da pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte e da affiggere all'Albo Pretorio, deve contenere:
 - **L'indicazione dell'area per l'esercizio del commercio su area pubblica cui si riferisce;**
 - **L'elenco dei posteggi disponibili;**
 - **Il numero che li identifica;**
 - **L'esatta collocazione di ciascuno;**
 - **Le dimensioni e la superficie;**
 - **Il settore merceologico di appartenenza;**
 - **Il termine non inferiore a quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione sul BURP entro il quale l'istanza deve essere spedita al Comune;**
 - **L'indicazione di eventuali criteri di priorità di accoglimento delle istanze.**
4. Le domande pervenute al comune fuori del termine indicato nel bando di concorso sono respinte e non danno luogo ad alcun tipo di priorità per il futuro.

³ Vedi nota 7

Articolo 10 – Procedimento per il rilascio delle autorizzazioni

1. Il procedimento per il rilascio dell'autorizzazione di tipo a) si conclude entro novanta giorni decorrenti dal quindicesimo giorno successivo alla scadenza del termine previsto nel bando per la presentazione delle domande.
2. All'atto della presentazione delle domande relative alla autorizzazione di tipo a), sarà rilasciata al soggetto interessato, da parte del responsabile del procedimento, una ricevuta contenete:
 - a. Ufficio competente alla gestione della pratiche
 - b. Oggetto del procedimento
 - c. Persona responsabile del procedimento
 - d. Ufficio presso il quale si può prendere visione degli atti del procedimento
 - e. Termine di conclusione del procedimento
3. Nel caso di invio delle domande a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, la ricevuta è costituita dall'avviso stesso, debitamente firmato. In ogni caso, entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione o della domanda, il responsabile del procedimento comunica all'interessato le indicazioni di cui al comma precedente.
4. La decorrenza dei termini previsti dal comma 1 del presente articolo avviene dalla data di ricevimento della domanda del soggetto interessato, a condizione che la stessa sia regolarmente formulata e completa di tutti i dati, notizie e documenti previsti dalla normativa vigente al momento dell'inoltro al Comune.
5. Qualora la domanda risulti irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà notizia al soggetto interessato entro dieci giorni dal ricevimento, indicando le cause dell'irregolarità o dell'incompletezza. Nel caso di irregolarità il responsabile del procedimento archivia la pratica. Nel caso di incompletezza il termine decorre dal ricevimento degli elementi mancanti.
6. I termini di cui al precedente comma possono essere introdotti un sola volta dal Comune, con atto del responsabile del procedimento, inviato a mezzo di nota raccomandata con avviso di ricevimento, esclusivamente per la richiesta all'interessato di elementi integrativi o di giudizio che non siano già nella disponibilità del Comune e che il Comune stesso non possa acquisire autonomamente. Gli elementi integrativi devono risultare prescritti dalla normativa vigente.
7. Nel caso di richiesta di elementi integrativi, i termini di cui al precedente comma 1 iniziano a decorrere nuovamente dalla data di ricevimento, da parte del Comune, degli elementi richiesti. Eventuali richieste di nuovi elementi integrativi successive alla prima, non interrompono i termini di cui al precedente comma 1.
8. Le integrazioni richieste dovranno pervenire entro 30 giorni dalla richiesta, pena l'archiviazione della pratica
9. Decorso il termine di cui al comma q del presente articolo, considerando le eventuali interruzioni di cui ai precedenti commi 7 e 8, senza che sia stato notificato il provvedimento di diniego, la domanda deve ritenersi accolta.
10. L'operatore commerciale deve rispettare le norme fiscali.

Articolo 11 – Tipologie di autorizzazione

1. Le autorizzazioni richiedibili sono di tipo A e di tipo B.

Articolo 12 – Autorizzazione di Tipo A

1. Chi intende ottenere l'autorizzazione di tipo A per l'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio dato in concessione per un anno, deve presentare al Comune apposita domanda utilizzando il modello regionale entro i termini previsti dagli specifici bandi indetti dal Comune. Ciascun posteggio è oggetto di distinta autorizzazione

2. L'autorizzazione di tipo A, oltre all'esercizio dell'attività con l'utilizzo del rispettivo posteggio, consente la partecipazione alle forme mercatali aventi cadenza ultramensile su tutto il territorio nazionale, la vendita in forma itinerante nel territorio regionale, l'esercizio sulle zone di sosta prolungata e l'esercizio occasionale su posteggi non assegnati in ambito regionale.
3. Nello stesso mercato e nello stesso arco temporale un medesimo operatore può essere titolare e può fruire contemporaneamente fino ad un massimo di 1 autorizzazioni comprensiva di posteggio. È ammesso in capo ad uno stesso soggetto giuridico il rilascio di più autorizzazioni di tipo A per più mercati, anche aventi svolgimento nei medesimi giorni ed orari.
4. Nella domanda devono essere dichiarati a pena di inammissibilità:
 - Il numero dell'area mercatale
 - Il numero del posteggio
 - Il settore o i settori merceologici
 - Il possesso dei requisiti morali previsti dall'articolo 5 del D.lgs. 114/98
 - Il possesso dei requisiti professionali nel caso di settore merceologico alimentare o misto, previsti dall'articolo 5 del D.lgs. 114/98.
5. In caso di società il possesso dei requisiti professionali è richiesto al legale rappresentante o ad altra persona specificamente preposta all'attività commerciale, nelle forme previste dalla D.G.R. 1 marzo 000, n. 42-29532, capitolo 2, punto 3.
6. La domanda di autorizzazione deve essere sottoscritta dal richiedente a pena di nullità; la sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione nel caso in cui sia apposta in presenza del dipendente addetto all'istruttoria, ovvero nel caso in cui l'istanza sia presentata unitamente a copia fotostatica, anche non autenticata, del documento di identità del sottoscrittore.
7. Per quanto riguarda il rilascio della ricevuta e del risultato della verifica circa la regolarità e la completezza della domanda, si fa riferimento al precedente articolo 10.

Articolo 13 – Autorizzazioni di tipo B

1. L'autorizzazione per l'esercizio del commercio su area pubblica senza l'uso di posteggio ed in forma itinerante tipo B è rilasciata dal Comune di residenza del richiedente o, in caso di società di persone, dal comune in cui ha sede legale la società.
2. L'autorizzazione di tipo B consente all'operatore l'esercizio del commercio in forma itinerante in riferimento all'ambito territoriale nazionale così come risulta dai Criteri Regionali che fanno proprie le risultanze della Circolare del Ministero del Commercio n.3506/c del 16 gennaio 2001, l'esercizio dell'attività delle fiere su tutto il territorio nazionale, la vendita a domicilio del consumatore secondo quanto previsto dall'articolo 28, comma 4, del D.lgs. 114/98, l'esercizio nelle aree di sosta prolungata qualora previste, partecipazione alla spunta in ambito nazionale.
3. Allo stesso soggetto non può essere rilasciata più di un'autorizzazione nell'ambito dell'intero territorio regionale, fatti salvi i diritti acquisiti, ai sensi del disposto del Decreto Legislativo 114/1998 e della D.C.R. 32-26462 del 2 aprile 2001, nonché l'acquisto d'azienda per atto tra vivi o cause di morte.
4. La procedura seguirà quanto previsto dagli articoli 9 e 19 della presente normativa, per quanto applicabili e nella domanda di autorizzazione il richiedente dovrà indicare gli estremi delle autorizzazioni delle quali abbia titolarità al momento della presentazione della stessa.
5. L'operatore commerciale deve rispettare le norme fiscali.

4 REGOLAMENTAZIONE DELLE AREE MERCATALI

Articolo 14 – Registro per le autorizzazioni

1. Il Comune conserva copia delle autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'articolo 28 del D.lgs. 114/98, e predisporrà un'apposita forma di registrazione in cui siano annotati i dati salienti di tutte le autorizzazioni e più precisamente:
 - a. La generalità del titolare
 - b. L'indirizzo di residenza
 - c. Il tipo di autorizzazione
 - d. Il settore merceologico oggetto dell'autorizzazione
 - e. Il numero del posteggio assegnato all'operatore
 - f. Il codice fiscale
 - g. La partita I.V.A.

CAPO II – REGOLAMENTO PER LE AREE MERCATALI

Articolo 15 – Aree per l'esercizio a sosta prolungata del commercio su aree pubbliche

1. Ai sensi dell'articolo 28, comma 13, del D.lgs. 114/98 il Comune determina l'area, il numero di posteggi, le tipologie merceologiche dei posteggi da destinare allo svolgimento continuativo dell'attività di commercio su aree pubbliche.
2. Specifiche aree devono essere riservate agli agricoltori che esercitano la vendita dei loro prodotti sull'area in cui si effettua il mercato.

UBICAZIONE	VIALE CONSOLE - GERMAGNANO	
Giorno di svolgimento	SABATO	
PERIODO	TUTTO L'ANNO	
ORARIO	7 - 13	
AREA VENDITE	Area Mercatale	
TIPOLOGIE MERCEOLOGICHE	Numero Banchi	Superficie vendita
MISTE		
DA ASSEGNARE		
Produttori locali	1	24 mq
Totale Alimentari	5	32 e 24 mq
Totale Extra alimentari	2	24 mq
Totale	7	184 mq

3. Le dimensioni di ciascun posteggio e la sua numerazione sono così individuate.

Per l'esatta definizione delle aree pubbliche destinate al commercio si rimanda alla planimetria allegata (Allegato I)

Area n.1

Elenco Posteggi – esemplificazione

NUMERO POSTEGGIO	SETTORE	MERCEOLOGIA	DIMENSIONI
1		Alimentare	24 mq
2		Alimentare	24 mq
3		Alimentare	24 mq
4		Alimentare	24 mq
5		Alimentare	24 mq
6		Alimentare- produttore agricolo	32 mq
7		Non alimentare	32 mq

5 DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 16 – Autorizzazioni temporanee

1. Il Sindaco può rilasciare autorizzazioni temporanee alla vendita su area pubblica in occasione di fiere, feste, mercati o altre riunioni straordinarie di persone.
2. Le autorizzazioni sono valide soltanto per i giorni delle predette riunioni e sono rilasciate esclusivamente a chi è in possesso dei requisiti professionali e soggettivi previsti dalla Legge.
3. La localizzazione, la tipologia merceologica, il numero e la dimensione dei posteggi sarà determinato dal Comune in funzione della manifestazione e del prevedibile afflusso di persone nell'atto dell'istituzione della manifestazione.
4. La presentazione delle domande per ottenere un'autorizzazione temporanea potrà essere effettuata da coloro che ne hanno titolo almeno trenta giorni prima della data dello svolgimento della manifestazione stessa.
5. La procedura seguirà quanto previsto dagli articoli 9 e 19 della presente normativa, per quanto applicabili.
6. È fatto salvo rispetto delle norme fiscali.

Articolo 17 – Superfici e dimensione dei posteggi

1. La dimensione di ciascun posteggio è quella indicata negli schemi riportati nei precedenti articoli.
2. Per superficie di vendita si intende l'intera area destinata allo svolgimento dell'attività commerciale di ciascun venditore, corrispondente alla dimensione del posteggio oggetto della concessione, che comprende il banco di vendita o l'autobanco, le attrezzature, le merci e l'eventuale mezzo di trasporto delle stesse.
3. Le dimensioni dei posteggi come sopra definite si applicheranno nel caso di rilascio di nuove autorizzazioni.

Articolo 18 – Vendita senza autorizzazione

1. Nei confronti di chi esercita il commercio su aree pubbliche senza essere titolare della prevista autorizzazione, si applica il primo comma dell'art 29 del D.lgs. 114/98.
2. Per gli altri casi di violazione previsti dal D.lgs. 114/98 si applicano le sanzioni previste dal sopra citato articolo 29.

6 PREMESSA

Articolo 19 – Aree di mercato e zone di vendita

1. Il mercato sul quale si effettuano le attività di commercio su aree pubbliche è compreso nei limiti delle aree indicate nei precedenti articoli.
2. Nell'area di mercato o nelle immediate vicinanze sono ubicati i servizi igienici e sono predisposti idonei spazi per il parcheggio dei mezzi di trasporto dei consumatori.
3. I mezzi di trasporto degli operatori titolari di posteggio dovranno essere parcheggiati preferibilmente all'interno del posteggio stesso, a condizione che tale occupazione, così come le attrezzature utilizzate per l'esposizione delle merci, non eccedano, in alcun modo, i limiti del posteggio stesso.

Articolo 20 – Disciplina generale dei mercati

1. Tutti coloro che accedono ai mercati sono soggetti alle disposizioni delle leggi, ivi incluse le norme fiscali, e dei regolamenti vigenti in materia, nonché alle ordinanze del Sindaco e alle prescrizioni esecutive impartite dagli operatori Polizia Municipale, o comunque dal personale incaricato alla vigilanza.

7 CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE DEL MERCATO

Articolo 21 – Tipologia

1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera a), degli indirizzi Regionali, fatte salve le enunciazioni di cui all'articolo del D.L.gs 114/98, l'attività di commercio al dettaglio su area pubblica che si svolge nell'area i (Allegato I), così come individuato dall'articolo 13 delle Norme e direttive, si identifica come mercato a cadenza settimanale, con un'offerta integrata al dettaglio di merci alimentari ed extra alimentari.

Articolo 22 – Estremi dell'atto di istituzione

1. Il presente regolamento disciplina tutte le modalità di svolgimento del mercato su aree pubbliche istituito con deliberazione del Consiglio Comunale n. ____ del 22/07/2019.

Articolo 23 – Sospensione e trasferimento temporanei

1. Qualora ricorrano eccezionali esigenze di tutela del pubblico interesse, sicurezza, sanità, il Comune può disporre lo spostamento o la sospensione temporanea di urgenza di qualunque forma di commercio su area pubblica attraverso una ordinanza motivata contenente l'indicazione delle modalità e della durata della sospensione o dello spostamento.
2. Non costituisce esigenza eccezionale cui si riferisce il precedente comma, il ricorre di altre forme di manifestazioni o intrattenimenti su area pubblica di qualsiasi tipo e da qualunque ente istituite o promosse. In questa evenienza eventuali spostamenti o sospensioni dell'attività commerciale dovranno essere concordate dal Comune con le rappresentanze degli operatori interessati ivi comprese le Associazioni Provinciali di categoria maggiormente rappresentative.

8 GESTIONE DEL MERCATO

Articolo 24 – Orario del mercato

1. L'orario di vendita del mercato è così articolato:
Mercato del Sabato
 - Ore 8 alle ore 13 nel periodo dell'ora legale (1 ottobre – 31 marzo)
 - Ore 7 alle ore 13 periodo dell'ora solare (1 aprile – 30 settembre)
2. Al fine di permettere ai venditori ambulanti di sistemare i banchi e la propria merce, è consentita l'occupazione del suolo pubblico un'ora prima dell'inizio della vendita; il posto deve essere lasciato completamente sgombro di merci, attrezzature ed eventuali rifiuti entro un'ora dall'orario di chiusura delle vendite.
3. Gli operatori devono avere installato il proprio banco/autonegozio e le attrezzature consentite nell'area relativa al posteggio entro l'inizio dell'orario di vendita stabilito al comma 1 del presente articolo, salvo quanto diversamente disposto dagli articoli seguenti.
4. Si stabilisce altresì, per evitare turbamento alle attività del mercato, che gli operatori ambulanti, nel caso di assegnazione giornaliera, siano obbligati a permanere sul mercato fino alle ore 12 per il mercato del Sabato, pena il conteggio dell'assenza.
5. Nel caso in cui la data di svolgimento del mercato risulti coincidente con una festività, lo svolgimento del mercato potrà essere anticipato al giorno precedente non festivo.
6. Eventuali deroghe agli orari così individuati potranno essere stabilite, per particolari esigenze.
7. L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà, in occasione di particolari eventi culturali/manifestazioni che interessano il territorio, di estendere l'orario di vendita in aggiunta all'art. 7 comma 1 dalle ore 13,00 per l'intera giornata, con l'applicazione di un'ulteriore tariffa vedasi art. 45 comma 3.

Articolo 25 – Modalità di accesso degli operatori

1. I banchi, gli autonegozi, le attrezzature, i mezzi di trasporto, devono essere collocati come da planimetria particolareggiata nello spazio appositamente delimitato e per il quale è stata rilasciata apposita concessione.
2. Deve essere sempre assicurato il passaggio di automezzi di pronto soccorso ed emergenza.

Articolo 26 – Circolazione pedonale e veicolare

1. Nella giornata del sabato è limitata la circolazione dei veicoli nell'area destinata al mercato, ad eccezione degli automezzi di pronto soccorso e di emergenza, salvo comprovati casi di forza maggiore e sempre che non comporti turbativa al regolare svolgimento delle attività di vendita.
2. È vietata altresì la sosta dei veicoli nei tratti liberi da installazione di vendita, nonché nei posteggi eventualmente non occupati dai rispettivi concessionari.
3. I veicoli per il trasporto delle merci e di altro materiale in uso agli operatori commerciali possono sostare sull'area di mercato esclusivamente all'interno del posteggio regolarmente a disposizione del concessionario, purché lo spazio globale occupato non superi le dimensioni del posteggio assegnato.

9 REGOLAMENTAZIONE DEI POSTEGGI

Articolo 27 – Concessione del posteggio

1. Il rilascio della concessione relativa ai singoli posteggi nei mercati è effettuata contestualmente al rilascio dell'autorizzazione.
2. La concessione del posteggio ha una durata di un anno ed è rinnovato automaticamente alla scadenza.
3. La concessione del posteggio non può essere ceduta, a nessun titolo, se non con l'azienda commerciale e la relativa autorizzazione.
4. La concessione del posteggio rilasciata a produttori agricoli ha validità annuale, rinnovabile automaticamente alla scadenza, e può essere rilasciata ai fini di un utilizzo annuale, stagionale o per periodi inferiori, correlati alle fasi di produzione.
5. Nel caso di concessioni di posteggio con utilizzo inferiore all'annuale rilasciate a produttori agricoli, lo stesso posteggio può essere oggetto di concessioni.

Articolo 28 – Subingresso nel posteggio

1. Il trasferimento dell'azienda in gestione o in proprietà, per atto tra vivi o mortis causa, comporta altresì il trasferimento della concessione di posteggio al subentrante.

Articolo 29 – Assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi

1. I concessionari di posteggio non presenti mezz'ora prima dell'ora stabilita ai sensi del precedente articolo 27, comma 2 sono considerati assenti senza possibilità di richiedere la restituzione delle tasse o dei canoni pagati.
2. I posti assegnati con carattere continuativo che non vengono occupati entro l'ora stabilita ai sensi del precedente articolo 27 comma 2, nonché i posti non ancora assegnati, sono considerati disponibili per l'assegnazione giornaliera agli operatori commerciali frequentatori saltuari, presenti in quella giornata (cosiddetta "spunta").
3. L'assegnazione dei posteggi disponibili, di cui al comma precedente, è effettuata ogni giorno di svolgimento del mercato, direttamente sull'area mercatale, nei seguenti orari:
mercato del Sabato:
 - Ore 6.45 nel periodo compreso tra il 1° aprile e il 30 settembre;
 - Ore 7.30 nel periodo compreso tra il 1° ottobre e il 31 marzo;

4. Tale assegnazione è riservata, in ogni mercato, a coloro che, presenti al momento dell'assegnazione e provvisti dell'autorizzazione originale, siano legittimati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, secondo l'ambito territoriale di validità del tipo di autorizzazione esibita, così come specificato al Titolo IV, Capo II, Sezione I e Capo III, Sezione I dei Criteri Regionali, nel rispetto, nell'ordine, dei seguenti criteri:
 - Più alto numero di presenze sul mercato di cui trattasi sulla base dell'autorizzazione di presupposto esibita dall'operatore;
 - Maggiore anzianità nell'attività di commercio su area pubblica del soggetto titolare dell'autorizzazione esibita ai fini dell'assegnazione, così come risultate dal registro delle imprese, già registro delle ditte;
 - Maggiore anzianità dell'autorizzazione esibita.
5. L'assegnazione avverrà seguendo l'ordine della graduatoria formata in base alle annotazioni sull'apposito registro delle presenze dei partecipanti all'assegnazione giornaliera o ruolino di spunta.
6. Tale graduatoria è compilata dagli operatori di Polizia Municipale aggiornata a cadenza mensile per ciascun mercato.
7. Nel caso di situazioni paritetiche la priorità sarà definita in base all'ordine cronologico della data di rilascio dell'autorizzazione.
8. Non possono comunque concorrere all'assegnazione giornaliera gli ambulanti già titolari di posteggio fisso nella stessa area di mercato o in altre aree di mercato per lo stesso giorno con la medesima autorizzazione amministrativa.
9. Qualora titolare di più autorizzazioni, esibite alternativamente, l'operatore non può cumulare ai fini della spunta, a favore di un'autorizzazione le presenze registrate a favore dell'una o delle altre.
10. Non è consentito ad una stessa persona fisica di presentarsi per la spunta con più titoli ed effettuare la spunta contemporaneamente con tutti i titoli stessi sia a nome e per conto proprio che per conto altrui.
11. Il titolare di autorizzazione per il commercio su area pubblica a posto fisso su area mercatale può partecipare alle assegnazioni occasionali di posteggio sulla stessa area di mercato e nello stesso arco temporale di utilizzo del posteggio assegnato in concessione decennale, fino ad un massimo di 1 autorizzazione. In tal caso non potrà essere utilizzata, ai fini dell'assegnazione occasionale, la stessa autorizzazione relativa al/i posteggio/i già in concessione decennale su quello stesso mercato. La stessa persona fisica non può contestualmente partecipare alla spunta ed occupare il posteggio assegnato in concessione annuale.
12. I titolari di posteggio fisso devono iniziare la vendita entro l'orario stabilito e gli assegnatari giornalieri entro 30 minuti dall'assegnazione, fatti salvi comunque i divieti di cui al precedente articolo 29, comma 1.
13. Gli operatori commerciali partecipanti all'assegnazione giornaliera avranno diritto alla presenza, indipendentemente dal fatto di avere potuto o meno svolgere l'attività.
14. La presenza non sarà conteggiata nel caso in cui l'operatore commerciale rifiuti l'assegnazione giornaliera del posteggio.
15. Poiché si ritiene opportuno ottenere una migliore organizzazione del mercato la graduatoria di cui al presente articolo può essere differenziata tra il settore merceologico alimentare e quello extra alimentare. Sarà possibile assegnare un posteggio occasionalmente libero di una merceologia ad un operatore che tratta l'altra solamente quando non sono più presenti richiedenti che trattano quella merceologia.
16. Per il settore dei produttori agricoli l'assegnazione giornaliera dei posteggi temporaneamente non occupati verrà effettuata assegnando gli spazi ancora disponibili ogni giorno di utilizzo esclusivamente agli agricoltori, ed a parità di tutte le altre condizioni sulla base del criterio del minor numero di presenze sul mercato.
17. Ai fini delle assegnazioni giornaliere, di cui al comma precedente, il Comune predispone

apposita graduatoria, con le modalità previste per tutti gli altri tipi di posteggi.

Articolo 30 – Modalità di riassegnazione dei posteggi del mercato

1. In caso di ristrutturazione o di spostamento temporaneo del mercato verrà predisposta a cura del Comune un apposito elenco degli operatori titolari di posteggio che abbiano espresso le opzioni di scelta di nuovi posti, chiamati ad esprimerle secondo l'ordine della maggiore anzianità di frequenza, risultante dalla data di concessione del posteggio o altra idonea documentazione.
2. A parità di data prevale la maggiore frequenza sul mercato.
3. L'espressione della opzione di scelta da parte dell'operatore non può prescindere da eventuali impostazioni definite dal Comune in merito alle dimensioni o alla localizzazione in specifici settori dei posteggi disponibili, in relazione al tipo di attrezzature utilizzate per la vendita, alle merceologie autorizzate ed ai servizi disponibili (acqua, luce, scarichi) per soddisfare al meglio le norme igienico-sanitarie e di sicurezza.
4. L'opzione esercitata dai concessionari non può in alcun caso causare pregiudizio all'articolazione del mercato che deve essere funzionale alla produttività ed al servizio offerto dallo stesso.

Articolo 32 – Registro degli operatori sui mercati

1. È istituito presso il comune apposito registro a carattere pubblico, nel quale sono scritti i titolari di concessione di posteggio.
2. L'originale del registro di cui al comma precedente unitamente alla planimetria di mercato con l'indicazione dei posteggi, in numeri arabi, dovrà essere tenuto a disposizione degli operatori e di chiunque ne abbia interesse presso l'Ufficio Commercio.
3. Tale registro conterrà i dati salienti di tutte le concessioni e più precisamente:
 - le generalità del titolare;
 - la tipologia merceologica consentita;
 - gli estremi dell'autorizzazione alla vendita al dettaglio per il commercio su area pubblica;
 - gli estremi del decreto di concessione del posteggio;
 - le dimensioni del posteggio e la superficie assegnata;
 - la data di scadenza della concessione del posteggio.
4. Su questi registri si annoteranno le presenze degli stessi nei giorni di mercato, le assenze e le assenze giustificate.

Articolo 33 – Decadenza della concessione di posteggio

1. Gli agenti preposti alla vigilanza di cui all'articolo 46 provvedono al costante aggiornamento del registro di cui all'articolo 32.
2. Accertato il mancato utilizzo del posteggio per un periodo superiore a diciassette giornate per ciascun anno, l'Ufficio Comunale Commercio provvederà a comunicare immediatamente l'automatica decadenza dalla concessione di posteggio all'interessato, nonché la revoca dell'autorizzazione amministrativa, nonché della relativa concessione.
3. Analoga comunicazione verrà inviata al Registro Imprese della Camera di Commercio di competenza e, limitatamente ai generi alimentari, all'Azienda Sanitaria Locale – Servizio di igiene pubblica – competente per il territorio.

Articolo 34 – Scadenza e rinuncia della concessione di posteggio

1. La concessione di posteggio cessa alla sua naturale scadenza, desumibile all'atto di rilascio ovvero per rinuncia del titolare.
2. La rinuncia è consentita, previa comunicazione da parte del titolare del posteggio, e comporta l'automatica revoca dell'autorizzazione.

10 MODALITÀ DI VENDITA

Articolo 35 – Obblighi dei venditori

1. I venditori possono occupare esclusivamente il posto loro assegnato per l'esercizio della propria attività commerciale, i passaggi per il pubblico devono essere lasciati liberi da ogni ingombro.
2. I venditori devono mantenere puliti i propri banchi e le relative attrezzature; hanno altresì l'obbligo di tenere sgombro da rifiuti lo spazio da essi occupato. Al termine delle operazioni di vendita i rifiuti assimilabili ai rifiuti urbani devono essere raccolti, e depositati negli appositi contenitori all'uopo installati per la raccolta differenziata.
3. I venditori devono obbligatoriamente esibire, a richiesta degli operatori addetti alla vigilanza all'esercizio del commercio su aree pubbliche, la concessione relativa al posteggio, nonché ogni altro documento od atto necessario agli organi di vigilanza, al fine dell'espletamento dei propri compiti istituzionali.
4. Con l'uso del posteggio il concessionario assume tutte le responsabilità verso terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi all'esercizio dell'attività.
5. I cartellini o il listino prezzi indicanti il prezzo delle merci esposte in vendita devono essere scritti in modo chiaro e leggibile, ben esposti alla vista del pubblico con preciso riferimento alle singole quantità e qualità dei prodotti.
6. Ogni altra informazione relativa alla merce posta in vendita e diretta al pubblico deve essere collocata in modo ben visibile, chiara ed inequivocabile ivi inclusa la fattispecie che trattasti di merce usata.

Articolo 36 – Attrezzatura di vendita

1. Le tende di protezione dei banchi e quant'altro avente tale finalità, non potranno sporgere più di 50 cm dalla verticale del limite di allineamento oltre il posteggio assegnato.
2. Nell'attività di vendita è vietato recare molestia in qualsivoglia modo, richiamare gli acquirenti con suoni, schiamazzi, usare parole o compiere atti sconvenienti, occupare spazi non regolarmente assegnati, tenere cani o qualsiasi altro animale sul banco di vendita.
3. È vietato accendere fuochi o utilizzare mezzi precari di riscaldamento con fiamme libere.
4. Gli operatori del commercio su aree pubbliche che pongono in vendita materiale discografico potranno utilizzare gli apparecchi di diffusione sonora a condizione che le emissioni acustiche siano contenute e per il tempo strettamente necessario per la contrattazione in corso.

Articolo 37 – Collocamento delle derrate

1. Le derrate alimentari poste in vendita sui mercati devono essere tenute alla vista del pubblico in modo che possano essere ispezionate agevolmente dagli agenti e dai funzionari addetti ai mercati ed alla vigilanza sanitaria.
2. Le derrate alimentari non possono essere collocate sul suolo ma su banchi appositamente attrezzati aventi altezza non inferiore a mt. 1,00.
3. L'altezza dei cumuli delle merci non può superare mt. 1,40 dal suolo.

Articolo 38 – Divieti di vendita

1. È vietato il commercio di qualsiasi oggetto per estrazione a sorte.
2. Sui mercati è fatto divieto porre in vendita derrate alimentari e bevande non atte al consumo e comunque non conformi alle leggi sanitarie.
3. A tali effetti si intendono destinati alla vendita tutti i prodotti che si trovano presso il posto vendita, non possono essere venduti o posti in vendita i prodotti non contemplati nella

- autorizzazione e quelli non previsti nella zona o settore in cui si effettua la vendita stessa.
4. In entrambi i casi tali prodotti possono essere confiscati.
 5. È altresì vietato l'utilizzo di strutture, banchi ed attrezzature che non siano conformi con quanto stabilito dalla ordinanza 2 marzo 2001 del Ministro della Sanità, recante "Requisiti igienico – sanitari per il commercio dei prodotti alimentari sulle aree pubbliche", se in vigore.
 6. La vendita di prodotti alimentari è comunque sottoposta al rispetto della legge 283/62 e del relativo regolamento di attuazione n. 382/80.

Articolo 39 – Vendita di animali destinati all'alimentazione

1. Nei mercati è severamente proibito uccidere, spennare, eviscerare animali; i polli dovranno essere posti in vendita già spennati ed eviscerati, i conigli liberati dalle parti distali ed accuratamente eviscerati, con l'osservanza delle disposizioni sanitarie vigenti.
2. È vietato indossare grembiuli od altri indumenti insanguinati o sudici.
3. La vendita di animali vivi per uso alimentare è ammessa solo da parte degli agricoltori produttori diretti e degli ambulanti che vendono prodotti ittici.

Articolo 40 – Atti dannosi agli impianti del mercato

1. I venditori ambulanti non devono danneggiare, deteriorare, manomettere o insudiciare gli impianti del mercato ed in modo particolare il suolo.
2. È altresì vietato depositare rifiuti presso le fontanelle pubbliche e comunque ingombrare lo spazio ad esse adiacente; nel fare uso delle fontanelle si dovrà avere cura di non comprometterne il regolare funzionamento.

Articolo 41 – Utilizzazione dell'energia elettrica e bombole di gas

1. I venditori potranno effettuare gli allacciamenti agli impianti esistenti per l'utilizzazione di energia elettrica. È fatto divieto di effettuare l'allacciamento senza la preventiva autorizzazione dell'autorità competente.
2. Gli allacciamenti e il consumo sono a totale carico degli utenti.
3. Nei mercati è vietato l'utilizzo di bombole di gas sia per il riscaldamento sia per cucina, salva la presentazione agli organi di vigilanza dell'autorizzazione qualora necessaria, rilasciata dagli enti competenti unitamente alla presentazione di perizia asseverata di tecnico abilitato attestante la conformità dell'apparecchiatura alle norme vigenti in materia o presentazione di copia del certificato di omologazione dell'apparecchio.

Articolo 42 – Furti, danneggiamenti ed incendi

1. L'Amministrazione comunale non risponde dei furti e incendi che si verifichino nei mercati.

11 ORGANI DI CONTROLLO

Articolo 43 – Preposti alla vigilanza

1. Preposto alla Vigilanza sui mercati è l'Ufficio di Polizia Municipale, a cui compete:
 - sovrintendere alla formazione ed allo scioglimento dei mercati nei giorni di svolgimento;
 - gestire l'assegnazione a carattere giornaliero dei posti vacanti;
 - rilevare le assenze dei titolari delle concessioni di posteggio, con riferimento esclusivo all'esibizione dell'autorizzazione;
 - far osservare il rispetto delle norme igieniche;
 - far osservare il rispetto di tutte le norme concernenti l'attività commerciale (peso

- netto, pubblicità dei prezzi, ecc.);
 - far osservare il rispetto del Presente Regolamento;
 - riscuotere il plateatico.
2. In assenza dell'addetto alla Vigilanza, così come descritto nel comma 1 del presente articolo, verranno incaricati tramite ordinanza del Sindaco dei sostituti (interni all'Amministrazione o dipendenti del Comune di Germagnano) per espletare le predette funzioni.

Articolo 44 – Delegati o Commissione di Mercato

1. Per ogni area di mercato, gli ambulanti titolari di concessione di posto fisso, possono eleggere una Commissione composta da un massimo di 3 delegati, uno per ciascun settore merceologico alimentare ed extra alimentare, ed uno per i produttori.
2. È compito degli ambulanti comunicare al comune il nominativo degli eletti.
3. La Commissione ha il compito di collaborare, per il regolare svolgimento dell'attività di mercato e per la corretta applicazione del presente regolamento, con il Sindaco o il suo delegato al Commercio e con gli organi preposti alla vigilanza; inoltre rappresenta le istanze di carattere generale nei confronti della Pubblica Amministrazione.

12 NORME FINALI

Articolo 45 – Tasse e tributi comunali

1. Le concessioni stagionali sono assoggettate al pagamento della tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche, determinata in maniere forfetaria relativamente all'area mercatale secondo le modalità previste dal Comune.
2. Per gli assegnatari dei posti giornalieri la riscossione avviene all'atto dell'installazione del banco direttamente dal personale incaricato il quale rilascerà quietanza da apposito bollettario.
3. Nel verificarsi delle condizioni citate all'art. 24 comma 7 del presente regolamento, sarà prevista una tariffa aggiunta secondo le modalità previste dal Comune

Articolo 46 – Sanzioni

1. Le sanzioni previste dal presente regolamento si applicano osservando le disposizioni di cui alla Legge 689/1981, alla Legge 241/1990 ed al "Regolamento delle procedure sanzionatorie amministrative".
2. Salva l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 29, comma 1, del D.lgs. 144/98, le violazioni alle disposizioni del presente regolamento sono punite con le sanzioni pecuniarie previste dall'articolo 29, comma 2, del Decreto Legislativo citato.
3. In caso di particolare gravità o di stessa violazione commessa per due volte in un anno in Sindaco può disporre la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a 20 giorni.
4. Il mancato conferimento della documentazione richiesta in assegnazione dello spazio pubblico o in sede di rinnovo, comporta l'immediata cancellazione dal registro degli operatori.
5. Chiunque violi le norme del presente regolamento, se il fatto non è sanzionato da leggi, regolamenti o da specifiche disposizioni del presente regolamento, è soggetto alla sanzione amministrativa da Euro 50,00 ad Euro 200,00.
6. Per le violazioni di cui al presente articolo, il rapporto degli organi accertatori e gli scritti difensivi dei trasgressori devono essere inoltrati al Comune - Settore Polizia Amministrativa competente anche per l'applicazione delle sanzioni accessorie. I proventi derivanti dai pagamenti in misura ridotta, dalle ordinanze ingiunzioni di pagamento e dalle correlative procedure esecutive pervengono al Comune.